

NORME

Consiglio di Stato: poco efficace il regolamento sul débat public

FRONTERA A PAGINA 5

Il Consiglio di Stato rilascia un parere positivo allo schema di Dpcm sul dibattito pubblico in attuazione al codice appalti. Tuttavia, il parere è accompagnato da "osservazioni" decisamente severe. I giudici di Palazzo Spada premettono che avere previsto delle regole per lo svolgimento del dibattito pubblico sugli interventi che hanno impatto sul territorio rappresenta una delle novità di maggior rilievo del codice dei contratti, ma la portata innovativa di questo istituto viene sia vanificata dal Dpcm con il quale il governo ha attuato il regolamento applicativo. ■

Giudizio severo sulle regole per dialogare sulle opere pubbliche

Débat public, CdS: effetto vanificato

DI MASSIMO FRONTERA

Il Consiglio di Stato assesta un colpo durissimo al regolamento sul dibattito pubblico come indicato nello schema di Dpcm che sta per concludere il suo perfezionamento. Decreto di attuazione dall'articolo 22, comma 2 del codice dei contratti.

Avere previsto delle regole per lo svolgimento del dibattito pubblico sugli interventi che hanno impatto sul territorio rappresenta una delle novità di maggior rilievo del codice dei contratti, premettono i giudici nel parere (favorevole, con osservazioni) redatto il 7 febbraio scorso dall'apposita commissione e pubblicata sul sito istituzionale lo scorso 12 febbraio. Peccato però, aggiungono subito dopo i giudici, che la portata innovativa di questo istituto sia vanificata dal Dpcm con il quale il governo l'ha disciplinato.

Oltre a essere estremamente chiaro, il parere è anche molto puntuale nel suggerire le correzioni che contribuiscono a rendere il

testo coerente con le finalità per le quali il codice lo ha previsto.

La prima "correzione" indicata dal Consiglio di Stato riguarda proprio il fatto che - per come è scritto - il decreto è bella regola che non troverà quasi mai applicazione.

Il motivo è semplice: lo schema adottato da Palazzo Chigi su proposta del Mit (sentiti Ambiente e Mibact) impone il dibattito pubblico per infrastrutture a rete da almeno 500 milioni di euro e per infrastrutture puntuali da almeno 300 milioni di euro (anche se prevista la possibilità di svolgere il dibattito su opere per una soglia di importo ridotto di un terzo rispetto a questi importi).

Ebbene, queste soglie economiche, dice senza giri di parole il Consiglio di Stato, «sono di importo così elevato da finire per rendere, nella pratica, minimale il ricorso a tale istituto, che rappresenta invece una delle novità di maggior rilievo del nuovo Codice dei contratti e che, se bene utilizzato, potreb-

be costituire anche un valido strumento deflattivo del contenzioso». «Si suggerisce, pertanto - se legge sempre nel parere -, di intervenire modificando il livello delle soglie dimensionali indicate, per le diverse tipologie di opere, nell'Allegato 1 allo schema di decreto previa analisi spettrale dell'andamento delle rilevazioni statistiche a curva statistica degli importi di gara».


I giudici individuano una seconda criticità nell'aver reso poco incisiva l'attività della commissione nazionale per il dibattito pubblico. Più esattamente, si legge nel parere «per l'effettivo successo del nuovo istituto del dibattito pubblico, un ruolo determinante è svolto dalla "Commissione nazionale per il dibattito pubblico", istituita dal primo Correttivo al Codice dei contratti pubblici».

«Proprio in considerazione dell'importante ruolo alla stessa assegnato», i giudici rilevano la «neces-

sità di potenziare l'attività di monitoraggio successivo ad essa demandato dalla legge, prevista dall'articolo 4, comma 6, lettera e), dello schema di decreto ma in modo poco incisivo».

Oltre a queste due osservazioni di maggior rilievo il parere fornisce anche utili suggerimenti volti a rendere il testo coerente con le finalità della norma istitutiva, sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale.

Per esempio, si suggerisce di includere nel perimetro di applicazione non solo i beni del patrimonio culturale e naturale tutelati dall'Unesco ma anche i «beni culturali e del paesaggio tutelati dal d.lvo 22



Peso: 1-6%,5-57%

gennaio 2004, n. 42» (articolo 3).

Inoltre i giudici suggeriscono di prevedere un numero di componenti dispari all'interno della commissione nazionale per il dibattito pubblico, «per evitare situazioni di stallo nei casi in cui una decisione debba essere presa a

maggioranza» (articolo 4). Ai fini dell'efficacia del dibattito pubblico, appare ragionevole anche il suggerimento di indicare un termine entro cui il coordinatore del dibattito pubblico deve concludere i lavori (articolo 6), e anche un termine entro il quale

avviare il dibattito pubblico sull'opera (articolo 8). ■

NIENTE METROPOLITANE

Débat public: opere e importi del Dpcm

TIPOLOGIE DI OPERE	SOGLIE DIMENSIONALI
1 Autostrade, superstrade a 4 o più corsie e ampliamenti	Tracciato superiore a 15 km e investimenti o pari o superiore a 500 milioni di euro
2 Linee ferroviarie	Tracciato superiore a 30 km e investimenti o superiore a 500 milioni di euro
3 Aereoporti	Nuovi terminal o nuove piste con investimento oltre 200 milioni di euro
4 Porti	Superficie superiore a 150 ha e un investimento oltre 200 milioni di euro
5 Elettrodotti	Linee elettriche oltre 380 kV e tracciato superiore a 40 km
6 Oleodotti, gasdotti o tubazioni	Tubazioni di diametro pari o superiore a 800 mm o di lunghezza superiore a 200 km
7 Depositi di scorie nucleari	Depositi a lunga permanenza di scorie di bassa, media ed alta attività
8 Dighe	Altezza superiore a 30 metri con un volume di invaso superiore a 40 milioni di mc
9 Opere di presa fluviale e trasferimenti d'acqua, tra regioni diverse	Trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m ³ /s
10 Vie navigabili	Costo superiore a 300 milioni di euro o lunghezza superiore a 40 Km
11 Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico	Investimento superiore a 300 milioni di euro
12 Impianti industriali	Costi superiore a 300 milioni



Peso: 1-6%,5-57%